

REGOLAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

COMUNE DI PIEVE LIGURE (GE)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONI	3
ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	5
ART. 4 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI.....	6
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.....	6
ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	6
ART. 7 - DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	7
ART. 8 – MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO OD ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI.....	8
TITOLO III – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	8
ART. 10 – DEFINIZIONE	8
ART. 11 – GESTIONE DELLA COMPOSTIERA.....	9
ART. 12 –ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI.....	9
ART. 13 – CONTROLLI	10
TITOLO IV – CENTRI DI RACCOLTA INTERCOMUNALI (CDR)	10
ART. 14 – GESTIONE DEL CDR.....	10
ART. 15 – ACCESSO ALLA STRUTTURA.....	10
ART. 16 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO	11
TITOLO V – SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE URBANA	11
ART. 17 –SERVIZI DI SPAZZAMENTO.....	11
ART. 18 – CESTINI STRADALI.....	11
ART. 19 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI AGRICOLI E/O NON EDIFICATI	12
ART. 20 - DIVIETI INERENTI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO.....	12
TITOLO VI – GESTIONE DEI RIFIUTI PER MERCATO, FIERE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	12
ART. 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI RICORRENTI ANNUALMENTE	12
ART. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI OCCASIONALI	13
ART. 23 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI MERCATI E FIERE	13

ART. 24 - AREE ADIACENTI E PROSPICIENTI A ESERCIZI PUBBLICI	13
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	13
ART. 25 – INFORMAZIONI ALL’UTENZA	13
ART. 26 – CONTROLLI E VIGILANZA	14
ART. 27 - SANZIONI E AMMENDE	14
ART. 28 – ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO	15
ALLEGATO 1 – Calendario raccolta rifiuti utenze domestiche e utenze non domestiche.....	16
ALLEGATO 2 – SANZIONI E AMMENDE.....	16

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), conformemente ai documenti di programmazione regionali e d'ambito.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabilisce:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa in materia;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste dalla vigente legislazione.
3. Tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti sono obbligati ad attenersi alle norme del presente Regolamento, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ottimali e una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.
4. Per esigenze di decoro urbano e di salute pubblica, il servizio viene reso anche in mancanza della dichiarazione TARI, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari per i casi di omissione e/o infedeltà. Il servizio viene altresì reso nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della dichiarazione/richiesta di attivazione e il primo giorno del mese solare successivo dal quale decorrono gli effetti tributari.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONI

1. Per la nozione di rifiuto e le definizioni di: produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo prima della raccolta, rifiuto organico, rifiuto alimentare, compost e per le altre definizioni applicabili, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 183 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare e nei corsi d'acqua;
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 c.3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dagli urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dagli urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dagli urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dagli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dagli urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. Sono utenze domestiche i nuclei familiari residenti e quelle dimoranti, anche solo saltuariamente, sul territorio comunale.
7. Sono utenze non domestiche: enti pubblici, scuole di ogni ordine e grado, comunità, attività commerciali, industriali, associazioni e enti privati, con o senza scopo di lucro ecc., attività produttive di beni e servizi.
8. Sono utenze non domestiche selezionate quelle che, per la specifica tipologia di attività, producono rilevanti quantitativi di rifiuti organici o di cassette, cartone e imballaggi, vetro, plastica (ristoranti, bar, mense, ecc.)
9. Sono rifiuti ingombranti i rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere contenuti negli appositi sacchi di plastica e richiedono un servizio speciale di raccolta (conferimento presso il Centro di raccolta comunale o l'Ecovan, ritiro domiciliare);
10. Sono rifiuti organici i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato;

11. La frazione secca è il rifiuto urbano misto che residua dopo aver avviato a recupero, oltre alla frazione verde e le frazioni secche recuperabili, anche la frazione organica dei rifiuti;
12. A seconda della conformazione territoriale e delle modalità di organizzazione del servizio, il sistema di raccolta potrà essere articolato in:
 - porta a porta, che prevede l'esposizione dei rifiuti da parte del detentore in un contenitore mono-utenza o in sacchi, su spazio pubblico, in vicinanza del proprio domicilio o sede di attività per successiva asportazione degli stessi da parte di un operatore;
 - raccolta di prossimità, che prevede il conferimento dei rifiuti da parte del detentore entro contenitori multi-utenza dislocati in prossimità del proprio domicilio o sede di attività e successivo svuotamento degli stessi da parte di un operatore;
 - raccolta stradale, che prevede il conferimento da parte del detentore di specifiche tipologie di rifiuti entro contenitori su area pubblica o privata accessibili all'operatore per il successivo svuotamento.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Sono obbligati al rispetto del presente Regolamento tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, a qualunque titolo, producono rifiuti urbani nel territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. il terreno in situ, inclusi il suolo contaminato non scavato;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g. le acque di scarico;
 - h. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - i. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
 - j. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

ART. 4 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

1. Il Servizio Gestione Rifiuti riguarda le seguenti attività:
 - a) raccolta mediante svuotamento dei contenitori, delle mastelle e dei sacchetti dedicati a seguito del conferimento del rifiuto urbano e raccolta rifiuti in forma differenziata;
 - b) spazzamento manuale e meccanizzato dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
 - c) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme vigenti;
 - d) avvio al recupero/smaltimento.

2. Sono conferiti al Servizio Gestione Rifiuti, nel rispetto del presente Regolamento:
 - i rifiuti urbani avviati allo smaltimento;
 - i rifiuti urbani avviati a recupero attraverso la raccolta differenziata.

3. Le utenze non domestiche produttrici dei rifiuti urbani possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante dichiarazione prevista dal Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) e dalla disciplina regionale. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani è effettuata dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) mediante affidamento in appalto del servizio in regime di privativa secondo le forme previste dalla legge.

ART. 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato come da disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi e successive modifiche concordate con l'Ente di Governo dell'ATO e prevede la raccolta differenziata le seguenti tipologie di rifiuti:
 - frazione organica;
 - carta e cartone;
 - vetro;
 - plastica, lattine e contenitori metallici (imballaggi di piccole dimensioni);
 - sfalci e potature;
 - RAEE (lavatrici, lavastoviglie, piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, frigoriferi, televisori, climatizzatori, condizionatori, tubi fluorescenti);
 - ingombranti;
 - inerti in piccole quantità da attività domestiche di "fai da te";
 - legno;
 - metallo;
 - pile e batterie esauste;
 - medicinali;

- oli vegetali
 - oli minerali
 - toner e cartucce di inchiostro;
 - vernici, adesivi e resine
 - indumenti
 - pannolini e pannoloni per specifiche categorie di utenze
2. Nel territorio comunale sono applicati i seguenti sistemi e modalità di gestione dei rifiuti, a seconda delle zone, delle frazioni merceologiche di rifiuti e delle diverse categorie di utenze:
- raccolta porta a porta o di prossimità
 - contenitori stradali
 - raccolta presso il Centro di Raccolta comunale o i mezzi Ecovan
 - ritiro a domicilio secondo le modalità definite dal Gestore

ART. 7 - DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. In relazione ai diversi sistemi di raccolta effettuati nel territorio comunale, vengono messe a disposizione degli utenti distinte tipologie di dotazione:
 - utenze domestiche: sacchetti e mastelle per la frazione organica, mastelle per il vetro, mastelle per l'indifferenziato e sacchetti per il multimateriale (plastica e metalli)
 - utenze non domestiche: contenitori e sacchi per le raccolte differenziate
2. I contenitori per il porta a porta vengono consegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito; gli utenti sono responsabili dei contenitori che vengono loro consegnati e sono tenuti a custodirli e a restituirli in caso di cessazione dell'utenza.
3. Qualora il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvede alla sua sostituzione previa restituzione del contenitore danneggiato e senza alcun onere per l'utente.
4. Nel caso in cui esso risulti danneggiato/reso inutilizzabile per responsabilità o negligenza dell'utente, questi è tenuto al pagamento della relativa spesa.
5. Nel caso di furto, viene consegnato un nuovo contenitore su presentazione, da parte dell'utente, di autocertificazione di furto subito.
6. Al momento della consegna della dotazione l'utente viene informato riguardo alle modalità di conferimento/esposizione in relazione al sistema di raccolta a cui è stato assegnato.
7. I contenitori possono essere dotati di serratura nei casi in cui il posizionamento possa favorire il conferimento da parte di utenze non assegnatarie.

ART. 8 – MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO OD ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

1. Le diverse tipologie di rifiuto vengono conferite/esposte conformemente alle modalità, ai giorni e agli orari comunicati dal Comune e dal Gestore del servizio e riportati nell'allegato 1 (utenze domestiche e utenze non domestiche).

2. Per le utenze non domestiche possono essere previsti differenti modalità e frequenze di conferimento/esposizione dei rifiuti.
3. Al di fuori dei giorni e degli orari indicati è possibile conferire specifiche categorie di rifiuti presso il Centro di raccolta comunale negli orari di apertura e presso l'Ecovan secondo il calendario diffuso dal Comune e dal Gestore del servizio.

ART. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI

1. Per i rifiuti urbani e rifiuti differenziabili per i quali è stato attivato il sistema di raccolta differenziata è fatto obbligo di conferimento tramite il sistema "porta a porta", i contenitori ove previsti sul territorio o la consegna diretta presso il centro di raccolta comunale o l'ecovan.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento in maniera differenziata nell'apposito sacco, contenitore, luogo indicato, centro di raccolta comunale, ecovan come da indicazioni fornite.
3. È vietato a chiunque:
 - a) esporre di rifiuti al di fuori dei contenitori/mastelle, utilizzare sacchi diversi da quelli previsti sia per il multimateriale sia per la carta ad eccezione dei casi espressamente ammessi dal presente Regolamento;
 - b) lasciare le mastelle all'interno delle gabbie anti cinghiale una volta terminata la raccolta;
 - c) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - d) manomettere, spostare, rimuovere i contenitori/mastelle dalla propria sede (ove previsti), danneggiarli, imbrattarli, affiggere materiale di qualsiasi natura sugli stessi;
 - e) introdurre nei sacchi e nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - f) asportare materiali precedentemente introdotti negli stessi;
 - g) esporre rifiuti ingombranti, residui vegetali, RAEE, salvo i casi di interventi di raccolta a domicilio concordati con il gestore del servizio;
 - h) depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili;
 - i) realizzare depositi o fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti, ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso domestico.

TITOLO III – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 10 – DEFINIZIONE

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento effettuato direttamente e autonomamente dalle utenze domestiche residenti per i rifiuti organici costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali che vengono trasformati in compost da utilizzare come ammendante per orti e giardini. Nella pratica domestica si compostano in piccole quantità avanzi di cibo. Gli avanzi di cibo di origine animale (carne e pesce) devono essere compostati in piccole quantità. Non è ammesso il compostaggio costituito da soli scarti vegetali.
2. Si possono compostare i rifiuti organici come resti di cibo e scarti di alimenti, piante e fiori recisi, fazzoletti e tovaglioli di carta sporchi, ceneri spente di caminetti, tappi di sughero, ramaglie, foglie,

residui vegetali dell'orto e simili, mentre non si possono compostare tutti i rifiuti di origine sintetica o contaminati da sostanze pericolose o tossiche.

ART. 11 – GESTIONE DELLA COMPOSTIERA

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze devono disporre di un terreno coltivato ad orto o sistemato a giardino o di un terrazzo piantumato.
2. Per la pratica del compostaggio va utilizzata una compostiera in materiale plastico, preferibilmente riciclato, oppure una compostiera auto-costruita, in legno od altro idoneo materiale, purché realizzata in modo da assicurare adeguata ventilazione e corretto tasso di umidità dei rifiuti. Se collocata su terrazzo, la compostiera dovrà essere dotata di vassoio per contenere eventuale percolato. La pratica del cumulo è ammessa esclusivamente su terreni.
3. È vietato inserire nella compostiera materiali non compostabili quali, ad esempio metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizioni edilizie, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di veicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (pile, oli vegetali e minerali), tessuti, legno trattato, farmaci scaduti, carta (stampata, colorata, patinata).
4. Qualora non più utilizzata dall'utente, la compostiera data in comodato gratuito dovrà essere restituita, ripulita da ogni rifiuto.

ART. 12 –ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

1. Ai fini dello sgravio tariffario previsto dal Regolamento comunale sulla TARI, le utenze domestiche residenti che effettuano il compostaggio domestico richiedono l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori, presentando domanda sulla apposita modulistica.
2. Per aver diritto all'iscrizione nell'Albo Comunale dei Compostatori, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nell'immobile in cui vengono prodotti i rifiuti domestici;
 - b) intestazione dell'utenza ai fini del tributo sui rifiuti nell'immobile di residenza;
 - c) possesso di una compostiera di volume non inferiore a 100 litri o cumulo realizzato su terreno
 - d) disponibilità di un terrazzo piantumato di superficie non inferiore a 15 mq, di giardino pertinenziale all'immobile o di un terreno coltivato a orto o sistemato a giardino, ubicato entro un raggio di 100 metri dall'immobile di residenza
3. Alla domanda, l'utente deve allegare una dichiarazione nella quale:
 - si impegna a destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio di raccolta dei rifiuti;
 - accetta l'effettuazione di controlli da parte di personale incaricato dal Comune.
4. La variazione del possesso dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti, ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Comunale dei Compostatori.

5. Il venir meno di uno dei requisiti indicati, anche a seguito di accertamento d'ufficio, determina la cancellazione dall'Albo Comunale dei Compostatori e la conseguente decadenza da eventuali benefici.

ART. 13 – CONTROLLI

1. I controlli sulle modalità di effettuazione del compostaggio predisposti dal Comune in collaborazione con il Gestore del Servizio sono finalizzati a verificare:
 - la corretta collocazione della compostiera
 - il corretto utilizzo della compostiera, che non dovrà essere mai completamente vuota
 - l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.
2. Qualora nel corso dei controlli vengano accertate irregolarità, il Comune, previa notifica all'utente interessato, procede alla sua cancellazione dall'Albo Comunale dei Compostatori.
3. Qualora l'utente non riscontri per due volte alle richieste del Comune o del Gestore per la verifica della compostiera, viene cancellato dall'Albo dei Compostatori con conseguente decadenza da eventuali benefici.

TITOLO IV – CENTRI DI RACCOLTA INTERCOMUNALI (CDR)

ART. 14 – GESTIONE DEL CDR

1. Il Gestore garantisce nelle giornate ed orari di apertura del CDR la presenza di personale dipendente qualificato adeguatamente formato per l'accettazione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché per la sorveglianza ed assistenza alle utenze.
2. Il Gestore cura il buono stato del CDR, provvedendo alla manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia e del decoro dello stesso, in particolare:
 - pulizia del piazzale e rimozione dei rifiuti abbandonati all'esterno in prossimità del CDR
 - manutenzione del verde;
 - mantenimento della recinzione, della cartellonistica e della segnaletica;
 - manutenzione di griglie, caditoie e dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia.
3. Sono in capo al Gestore le registrazioni dei movimenti in ingresso e in uscita dei rifiuti, la compilazione del formulario di trasporto quando necessario e la predisposizione delle eventuali comunicazioni annuali previste dalla normativa in materia di rifiuti.

ART. 15 – ACCESSO ALLA STRUTTURA

1. Ai Centri di raccolta intercomunali Bogliasco-Recco-Avegno appartenenti al bacino Golfo Paradiso possono accedere i cittadini titolari di utenze domestiche residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio del Comune di Pieve Ligure oltreché il personale operativo del Comune.
2. L'accesso ai Centri di Raccolta è consentito a privati a piedi o alla guida di mezzi di proprietà (o con veicoli noleggiati con contratto di noleggio) e muniti di proprio codice fiscale e, nel caso non siano titolari dell'utenza, di delega del titolare; **la delega non può essere esercitata più di due volte all'anno.** Giorni e orari di apertura del CDR sono disponibili sul sito del Comune e del Gestore.

3. Per ciascuna utenza domestica è stabilito **un limite di 30 accessi all'anno**, superati i quali all'utenza viene bloccata la possibilità di conferire; potrà essere riattivata solo dopo richiesta scritta al Gestore del servizio. La contabilizzazione degli ingressi riguarda esclusivamente l'utenza conferente.
4. **Le utenze non domestiche possono accedere al Centro di Raccolta di Recco previa autorizzazione con specifica istanza da richiedere al gestore del servizio.**

ART. 16 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Presso il CDR possono essere conferiti i rifiuti urbani individuati nell'allegato I, punto 4.2 del DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.
2. L'utente è tenuto ad effettuare il conferimento solo dopo l'autorizzazione dell'addetto al CDR, nonché a consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura.
3. L'addetto al CDR è tenuto a respingere chiunque non sia identificabile, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento o in modo da esso difforme.
4. Gli utenti devono trattenersi all'interno del CDR limitatamente al periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di conferimento.
5. È consentito l'accesso contemporaneo al CDR di non più di due utenti al fine di non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto e la sicurezza e la funzionalità delle operazioni di scarico.
6. Il conferimento dei rifiuti dovrà svolgersi seguendo le indicazioni dell'addetto al CDR e della segnaletica presente all'interno del Centro.
7. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni o dei contenitori a cura dell'utente.

TITOLO V – SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE URBANA

ART. 17 –SERVIZI DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento meccanizzato è effettuato, con differenti frequenze, sul territorio comunale nelle zone indicate dal C.S.A e riguarda:
 - la pulizia delle aree pubbliche e private ad uso pubblico con rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, compresa la rimozione della sabbia;
 - pulizia di strade e marciapiedi

ART. 18 – CESTINI STRADALI

1. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati appositi contenitori portarifiuti destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti, nonché delle deiezioni di animali chiuse entro sacchetti impermeabili.
2. È vietato depositare i rifiuti domestici nei cestini gettacarte stradali

3. È vietato danneggiare, imbrattare o ribaltare i cestini stradali e affiggere materiale di qualsiasi natura (manifesti, targhe, ecc.) salvo specifica autorizzazione del Comune

ART. 19 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI AGRICOLI E/O NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. In nessuna maniera deve avvenire lo smaltimento di rifiuti attraverso i pozzetti stradali. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A.L. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.
3. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni agricoli e/o non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

ART. 20 - DIVIETI INERENTI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

1. È vietato l'abbandono incontrollato di rifiuti ed in particolare gettare plastica, carta, scontrini, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare o altri rifiuti sul suolo pubblico o aperto al pubblico
2. Proprietari, conduttori o possessori di animali sono tenuti ad avere con sé strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni (sacchetti monouso, paletta) e bottiglietta d'acqua per il risciacquo delle deiezioni liquide. Devono inoltre provvedere alla pulizia dell'area eventualmente sporcata.
3. È vietato, per motivi igienico sanitari, alimentare direttamente o spargere cibo per alimentare cinghiali, colombi ed animali in genere, nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica od aperta al pubblico.

TITOLO VI – GESTIONE DEI RIFIUTI PER MERCATO, FIERE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ART. 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI RICORRENTI ANNUALMENTE

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti e il servizio di spazzamento e pulizia delle aree interessate dal mercato settimanale e dalle fiere e manifestazioni ricorrenti vengono effettuati dal Gestore in accordo con quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Per ciascuna manifestazione dovrà essere individuato un referente per la gestione dei rifiuti che si coordinerà col Gestore del Servizio per la definizione delle necessità di contenitori e il loro posizionamento.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti entro i contenitori o raccolti entro i sacchi, separatamente per le diverse tipologie di rifiuto (carta e cartone, imballaggi in plastica, lattine, vetro); i rifiuti organici (avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura) devono essere conferiti, chiusi entro sacchi biodegradabili e compostabili, nei contenitori marroni.

ART. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI OCCASIONALI

1. Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione, festa o sagra, il soggetto organizzatore dovrà designare un referente per la gestione dei rifiuti nel caso in cui sia prevista:
 - la somministrazione di alimenti o bevande
 - la vendita di prodotti alimentari con possibilità di consumo sul posto
 - altra attività che comporti una produzione di rifiuti di entità tale da non poter essere fronteggiata con l'ordinaria disponibilità di cestini stradali
2. Il referente per la gestione dei rifiuti:
 - dovrà informare tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione sulle corrette modalità di separazione e conferimento dei rifiuti;
 - dovrà coordinarsi con il referente territoriale del Servizio Rifiuti per la fornitura di adeguati contenitori e il loro posizionamento

ART. 23 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI MERCATI E FIERE

1. Gli operatori del mercato e delle fiere, salvo che non vengano concordate differenti modalità con il Gestore, al momento in cui sgomberano l'area data in concessione, devono accatastare ordinatamente nei punti di raccolta le cassette in plastica e legno, separate per materiale, piegare accuratamente i cartoni per ridurre il volume, raccogliere gli imballaggi in metallo e plastica nei sacchi forniti in dotazione, separatamente per le diverse tipologie di rifiuto (carta e cartone, imballaggi in plastica, lattine); conferire i rifiuti organici (scarti di cibo, frutta, verdura e fiori) nei contenitori dedicati.

ART. 24 - AREE ADIACENTI E PROSPICIENTI A ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini gettacarta e appositi contenitori per i mozziconi di sigaretta.
2. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le modalità previste per ciascuna categoria merceologica ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Il Gestore provvede ad informare gli utenti in modo puntuale e specifico sulle modalità di organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei servizi integrativi, sia mediante incontri

pubblici sia con la divulgazione della Carta dei Servizi sia con altri mezzi (opuscoli, manifesti, sito internet e canali social).

2. Le informazioni sono rese disponibili anche sui canali di comunicazione del Comune.

ART. 26 – CONTROLLI E VIGILANZA

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato:
 - agli Ufficiali/Agenti del Comando di Polizia Locale
 - agli Organi di Polizia Amministrativa
 - agli Ispettori Ambientali e agli Eco-Ausiliari appositamente formati, anche individuati tra il personale dipendente del Gestore del servizio rifiuti
2. I soggetti indicati al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dalle norme che tutelano la riservatezza personale, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, possono:
 - assumere informazioni
 - procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora
 - procedere a rilievi segnaletici descrittivi
 - acquisire immagini dalla video-sorveglianza
 - compiere ispezioni selettive e non generalizzate del contenuto dei sacchi e/o dei contenitori di rifiuti

ART. 27 - SANZIONI E AMMENDE

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
2. L'abbandono incontrollato nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
3. La violazione degli altri obblighi derivanti dal presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate in allegato 3; è fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, del Codice della Strada e di altre norme speciali.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino; in caso di inottemperanza il Comune provvederà d'ufficio con addebito delle relative spese al trasgressore.

ART. 28 – ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati approvato con DCC n. 62 del 28.11.2012 e successive modifiche e integrazioni.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.
3. Gli allegati 1 e 2 relativi a modalità e frequenze del servizio per le utenze domestiche e non domestiche possono essere aggiornati con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le specifiche disposizioni di legge in materia di rifiuti.

ALLEGATO 1 – Calendario raccolta rifiuti utenze domestiche e utenze non domestiche

ALLEGATO 2 – SANZIONI E AMMENDE

Abbandono di rifiuti	Importo minimo	Importo massimo	Oblazione in via breve
Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non pericolosi o immissione di rifiuti non pericolosi in acque superficiali o sotterranee. In caso di rifiuti pericolosi l'ammenda è aumentata fino a doppio. <i>Si configura come abbandono di rifiuti anche l'esposizione di sacchi al di fuori dei contenitori, salvo i casi consentiti dal Regolamento</i>	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00
Abbandono su suolo di rifiuti di piccolissime dimensioni (ad es. scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare). In caso di rifiuti da prodotti da fumo (ad es. mozziconi di sigaretta) la sanzione è aumentata fino al doppio	€ 30,00	€ 150,00	€ 50,00
Altre violazioni al Regolamento	Importo		
Conferimento di rifiuti domestici ingombranti, residui vegetali, RAEE, rifiuti pericolosi nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Conferimento di rifiuti al di fuori dell'orario o del giorno previsto	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Conferimento nei contenitori/sacchi dell'indifferenziato frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Introduzione nei sacchi e nei contenitori di materiali difformi da quelli espressamente indicati	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Mancata chiusura con serratura a chiave di contenitori assegnati ad utenze non domestiche	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Conferimento di rifiuti da utenze domestiche o non domestiche nei cestini gettacarta	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Esposizione di rifiuti ingombranti, RAEE, residui vegetali destinati alla raccolta domiciliare in giorno diverso da quello concordato al momento della prenotazione del servizio	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Mancata rimozione delle deiezioni animali e pulizia del suolo o mancata dotazione di attrezzatura idonea alla rimozione ed esportazione delle deiezioni	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Mancata pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni agricoli e/o non edificati.	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Mancato ritiro delle mastelle all'interno delle gabbie anti cinghiale una volta terminata la raccolta	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Mancata separazione e conferimento dei rifiuti prodotti dalle aree di mercato e/o da eventi con consumo immediato i beni e somministrazione (es. sagre) al termine dell'attività	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Mancata pulizia dell'area occupata da parte dei gestori di esercizi pubblici, che utilizzano con	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66

autorizzazione comunale, spazi pubblici o privati ad uso pubblico			
Intralcio alle operazioni di movimentazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Manomissione, spostamento, rimozione, imbrattamento o danneggiamento di attrezzature del servizio pubblico di gestione rifiuti	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66
Alimentare direttamente o spargere cibo per alimentare cinghiali, colombi e animali in genere nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo o area pubblica o aperta al pubblico	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,66